

CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 maggio 2012
653.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)

SEDE REFERENTE

Giovedì 17 maggio 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni per lo sviluppo dei servizi elettronici e digitali.

C. 4891 Gentiloni Silveri.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 5093 Palmieri).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 marzo 2012.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 5093 Palmieri che, vertendo sulla stessa materia della proposta di legge C. 4891 Gentiloni Silveri, si intende a quest'ultima abbinata.

Deborah BERGAMINI (Pdl), *relatore*, osserva che la proposta di legge C. 5093, testé abbinata alla proposta di legge C. 4891, prevede anch'essa un'ampia gamma Pag. 180 di interventi a sostegno della digitalizzazione, delle *startup* tecnologiche, del potenziamento da parte delle amministrazioni pubbliche dei servizi *on line* per i cittadini e dell'inclusione digitale.

Fa presente che si limiterà ad un'illustrazione sintetica dei contenuti della proposta, rinviando al prosieguo dei lavori per un puntuale confronto con le iniziative assunte sul tema dal Governo.

In particolare, osserva che l'articolo 1 individua la finalità del provvedimento, ossia la realizzazione dell'Agenda digitale nazionale.

L'articolo 2 reca le definizioni concernenti alcune espressioni utilizzate nell'ambito del provvedimento.

L'articolo 3 prevede che ogni anno il Governo presenti al Parlamento il Piano annuale per l'Agenda digitale nazionale che indica le iniziative realizzate e quelle programmate in materia, con riferimento, tra le altre cose, alla realizzazione delle reti di comunicazioni fisse e mobili a banda larga; alla digitalizzazione della pubblica amministrazione e alle politiche di inclusione digitale.

L'articolo 4 istituisce la Consulta permanente per l'innovazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la funzione di organismo consultivo permanente per la realizzazione dell'Agenda digitale nazionale. Sarà composta da professori competenti in materia di innovazione tecnologica e da esponenti di imprese e università.

L'articolo 5 istituisce una Commissione parlamentare bicamerale per l'innovazione digitale con funzioni prevalentemente di indirizzo.

L'articolo 6 identifica come «*startup* innovative», non in via esclusiva, le imprese italiane che hanno beneficiato o hanno le caratteristiche per beneficiare di qualche forma di supporto operativo alla loro attività di avvio ed espansione, erogata da abilitatori *startup*, ossia quei soggetti che concorrono finanziariamente all'avvio e alla crescita delle *startup*. Il comma 2 dell'articolo 6 novella

l'articolo 2463-bis c.c. relativo alla società a responsabilità limitata semplificata, istituita dal decreto-legge n. 1 del 2012 cosiddetto decreto «liberalizzazioni». Si tratta di società costituite da persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni, con un capitale sociale, in deroga alla normativa generale, compreso tra 1 e 10 mila euro. In particolare, le modifiche introdotte, tra l'altro, prevedono che:

il requisito dell'età (massimo 35 anni) non debba essere posseduto da tutti i soci bensì da uno o più dei soggetti che costituiscono la s.r.l e che questi ultimi alla data della costituzione detengano più della metà del capitale sociale;

il divieto di cessione delle quote della società a soci privi dei requisiti di età si applichi solo nei confronti dei soci che detengano complessivamente almeno la metà del capitale.

A quest'ultimo riguardo rileva l'opportunità di riformulare più puntualmente la disposizione in questione, al fine di escludere che, per effetto della cessione delle quote, si verifichi il venir meno della titolarità della maggioranza del capitale da parte dei soci che non abbiano compiuto 35 anni.

Rileva che il comma 3 dell'articolo 6 in esame estende alle *startup* innovative costituite in forma di s.r.l. semplificata la novellata disciplina del terzo comma dell'articolo 2643-bis del codice civile, concernente le modalità di indicazione di alcuni dati afferenti alla società.

L'articolo 7 istituisce e disciplina il Fondo per l'Italia, finalizzato alla promozione del finanziamento di nuove iniziative imprenditoriali con elevato contenuto di innovazione, con una dotazione finanziaria, per il primo triennio, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2012, a 40 milioni di euro per l'anno 2013 e a 50 milioni di euro per l'anno 2014.

L'articolo 8 disciplina l'individuazione tramite gara del soggetto gestore del Fondo per l'Italia, che a sua volta, seleziona i soggetti beneficiari.

L'articolo 9 disciplina i vincoli all'autonomia operativa dei soggetti beneficiari del Fondo, prevedendo che una quota dei Pag. 181capitali raccolti (almeno il 70 per cento) dai soggetti beneficiari siano investiti in società non quotate nelle fasi di sperimentazione (*micro-seed capital e seed capital*), costituzione o avvio dell'attività (*startup capital*), sviluppo del prodotto (capitale di espansione).

L'articolo 10 prevede misure di sostegno per le imprese in fase di *startup* che abbiano optato per il regime di contabilità semplificata o che siano costituite in forma di società a responsabilità limitata semplificata ai sensi dell'articolo 2463-bis del codice civile. Per tali imprese si prevede, quindi, l'applicazione dell'ACE, ossia dell'aiuto economico alla crescita, istituito dal decreto-legge n. 201 del 2011. Si tratta di una deduzione fiscale, pari al rendimento dell'incremento del capitale investito dalle imprese, ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato, incrementandolo di ulteriori 3 punti percentuali a copertura del maggior rischio di capitale sostenuto dagli investitori.

L'articolo 11 include le *startup* innovative operanti in Italia fra le imprese italiane destinatarie dei servizi messi a disposizione dall'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane – ICE.

L'articolo 12 prevede una specifica agevolazione, fiscale e contributiva, per un'impresa *startup* innovativa che remunererà una prestazione d'opera professionale o lavorativa, in tutto o in parte, con quote della società stessa secondo le forme e i modi previsti dalla legge. In particolare, tali quote sono esentate da ogni onere fiscale e non concorrono a contribuire al monte dei compensi su cui effettuare calcoli contributivi previdenziali.

L'articolo 13 prevede, al comma 1, l'istituzione presso la Società CONSIP di un'apposita direzione per la promozione dell'acquisto di prodotti e servizi di imprese *startup* innovative all'interno della pubblica amministrazione, tramite l'istituzione di un albo di fornitori ad esse riservato. Ai sensi del comma 3, un decreto del Ministero dell'economia e finanze stabilirà la disciplina delle facilitazioni delle *startup* innovative. Al riguardo, con riferimento alla prevista istituzione di Consip, osserva che Consip è una società per azioni del Ministero dell'economia e delle finanze, che ne è l'azionista unico. Sebbene tale società operi secondo gli indirizzi strategici

del MEF e svolga un'attività con finalità di interesse e di profilo pubblico disciplinata dalla legge, la sua organizzazione è – in quanto organo avente forma privatistica – disciplinata dal diritto societario. Di norma sono infatti gli statuti delle società a totale partecipazione pubblica che provvedono ad adeguare l'organizzazione interna alle nuove attività e funzioni ad esse eventualmente conferite dalla legge. Rileva altresì che le previsioni contenute nell'articolo in esame potrebbero essere coordinate con le norme recentemente introdotte in materia di acquisto di beni e servizi dal decreto-legge n. 52 del 2012, attualmente all'esame del Senato, il quale disciplina, tra l'altro, i compiti conferiti al Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi della pubblica amministrazione.

L'articolo 14 riguarda la selezione di alcuni capoluoghi di provincia italiani che presentano caratteristiche particolarmente favorevoli per le *startup* innovative, nei quali applicare a tali imprese le agevolazioni fiscali e contributive previste dalla normativa sulle zone franche urbane. Agli oneri si provvede, ove non risultasse sufficiente il maggior gettito delle imposte indirette (si deve ritenere indotto dagli effetti positivi sull'economia derivanti dalle agevolazioni in commento), a valere sui proventi della lotta all'evasione fiscale. Al riguardo, ferma restando l'opportunità di un approfondimento sull'idoneità della copertura finanziaria, rileva che non appaiono definite le modalità con le quali si procederà ad accertare l'ammontare dei proventi dell'evasione fiscale da utilizzare con finalità di copertura.

L'articolo 15 istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo per il finanziamento dei costi di costituzione e di avviamento di incubatori Pag. 182privati e di soggetti che operino in azioni di comunicazione, promozione e formazione di nuova imprenditorialità.

L'articolo 16 dispone che la costituzione di una *startup* innovativa avviene attraverso la Camera di commercio. Al riguardo, segnala che risulterebbe opportuno fare riferimento, anziché alla Camera di commercio, allo sportello unico per le imprese. Inoltre, l'articolo prevede, per le *startup* che operano in attività particolari come l'edizione di giochi per computer, la produzione di *software* non connesso all'edizione e alla ricerca e allo sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria, viene inoltre prevista per 6 anni la possibilità di stabilirsi in qualsiasi sede indipendentemente dalla destinazione d'uso del fabbricato.

L'articolo 17 prevede l'esenzione totale dal versamento degli oneri contributivi e previdenziali per i primi tre anni di attività per le nuove imprese *startup* innovative con fatturato inferiore a 1 milione di euro. Al riguardo, segnala l'opportunità di chiarire se il fatturato sia da riferirsi complessivamente al primo triennio di attività o debba essere considerato su base annuale.

L'articolo 18 dispone per le imprese di nuova costituzione con fino a nove dipendenti relative all'edizione di giochi per computer, alla produzione di *software* non connesso all'edizione e alla ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria, uno sgravio contributivo pari al 100 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2013, per i dipendenti assunti con contratti di apprendistato fino al 31 dicembre 2016.

L'articolo 19 propone l'introduzione di una riduzione dell'IRAP del 20 per cento sui lavoratori delle piccole e medie imprese impegnati in attività di formazione. Al riguardo, segnala l'opportunità di precisare se la riduzione sia riferita all'aumento della quota deducibile ai fini IRAP del costo del lavoro, ovvero se la riduzione riguardi l'aliquota o l'imposta lorda dovuta. Andrebbe altresì precisato il coordinamento dell'agevolazione con quella già prevista dall'articolo 2 del decreto-legge n. 201 del 2011 per l'assunzione di lavoratrici e giovani di età inferiore ai 35 anni. Più in generale rilevo che la rubrica dell'articolo fa riferimento ad agevolazioni per spese di «formazione del personale sui nuovi media e tecnologie», laddove la disposizione fa riferimento unicamente a «attività di formazione».

L'articolo 20 dispone che, a titolo sperimentale per il triennio 2012-2014, i redditi generati dalla cessione di beni e di servizi in favore di soggetti esteri da parte di microimprese e di piccole imprese italiane non concorrono, nella misura di un terzo, alla determinazione del reddito imponibile di impresa, qualora le operazioni di cessione tramite piattaforme di commercio elettronico in favore di un soggetto non italiano, siano effettuate tramite strumenti di pagamento

elettronico che garantiscono la piena tracciabilità delle transazioni e ciascuna operazione sia di importo inferiore a 5 mila euro.

L'articolo 21 esenta le prestazioni di commercio elettronico diretto, regolate con l'intervento di intermediari finanziari abilitati, dall'obbligo di emissione della fattura, salvo che sia richiesta dal cliente. I corrispettivi relativi a tali prestazioni devono comunque essere annotati in un apposito registro.

L'articolo 22 estende il regime speciale IVA previsto per il settore dell'editoria alla cessione in formato elettronico dei prodotti editoriali definiti dall'articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62.

L'articolo 23 intende introdurre agevolazioni fiscali in favore delle aziende che operano nel settore del *software* video ludico, sotto forma di credito di imposta in favore dei soggetti che operano nella filiera del *software* video ludico, – ivi compresi quelli che finanziano progetti di ricerca in tale ambito – ovvero di esclusione da imposta degli utili reinvestiti, nonché delle somme investite in quote di fondi mobiliari chiusi o in società di investimento di *venture capital* e dedicati alle imprese del settore video ludico. Per i crediti di imposta previsti ai commi 1, 2 e 3 è richiesta la preventiva autorizzazione della Commissione europea. Al riguardo, Pag. 183 osserva preliminarmente che la disposizione in esame non specifica cosa si intenda per «*software* video ludico». Inoltre i crediti di imposta previsti dai commi 1 e 2 appaiono di natura permanente laddove la copertura del provvedimento di cui all'articolo 37 è limitata al triennio 2012-2014.

L'articolo 24 istituisce, per gli anni 2012, 2013 e 2014, un credito d'imposta del 25 per cento dei costi sostenuti a favore delle imprese che sviluppano nel territorio italiano piattaforme telematiche per la distribuzione, la vendita e il noleggio di opere dell'ingegno digitali. L'agevolazione è erogata nel rispetto delle regole *de minimis* dell'Unione europea (vale a dire entro il limite ritenuto compatibile, in quanto di lieve entità, con il divieto di aiuti di Stato previsto dall'Unione europea) ed è riconosciuta nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro annui e fino a esaurimento delle risorse disponibili.

L'articolo 25 disciplina l'accessibilità dei siti internet della pubblica amministrazione per le persone disabili, deboli e svantaggiate.

L'articolo 26 reca una serie di modifiche al Codice dell'amministrazione digitale al fine di garantire la più ampia accessibilità alle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 27 stabilisce che il materiale didattico e formativo utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado sia soggetto a obbligo di deposito legale, ai fini della costituzione dell'archivio nazionale della produzione editoriale e ad obbligo di deposito della versione digitale accessibile agli alunni disabili.

L'articolo 28 stabilisce che il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri prevede ogni anno almeno una campagna di comunicazione istituzionale per la promozione delle potenzialità dell'economia digitale.

L'articolo 29 dispone che le campagne informative volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla illiceità dell'acquisto di prodotti delle opere dell'ingegno abusivi o contraffatti abbiano come oggetto principale l'illiceità dell'acquisto di prodotti delle opere dell'ingegno abusivi o contraffatti mediante strumenti telematici digitali.

L'articolo 30 stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2013, in ogni nuovo contratto di servizio della RAI sia prevista l'attuazione di un piano di alfabetizzazione informatica e sulle potenzialità dell'economia digitale.

L'articolo 31 autorizza, per il triennio 2013-2015, l'assunzione di vincitori e idonei delle graduatorie vigenti dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale di livello dirigenziale, a tempo indeterminato, per l'area informatica, nel settore dei sistemi informativi automatizzati, anche avvalendosi delle graduatorie di altre pubbliche amministrazioni pur di diverso comparto.

L'articolo 32 prescrive alle pubbliche amministrazioni l'obbligo di rendere fruibili gratuitamente i dati in loro possesso, mediante un contratto di *Italian Open Data Licence* (IODL), salvo eventuali eccezioni da esplicitare e motivare espressamente nel sito internet dell'amministrazione.

L'articolo 33 prevede che la riservatezza dei dati personali sia assicurata dalle pubbliche

amministrazioni mediante l'adozione di efficaci modelli organizzativi-gestionali che garantiscano la conformità dei *software* posseduti e utilizzati in ambito pubblico «ai diritti di licenza d'uso lecitamente acquisiti».

L'articolo 34 sancisce – dal 1° gennaio 2013 – l'obbligo, per l'UNEP (Ufficio notificazioni e protesti) del Ministero della giustizia di effettuare le notificazioni richieste dagli uffici giudiziari esclusivamente per via telematica.

L'articolo 35 disciplina la diffusione delle tecnologie digitali nella sanità.

L'articolo 36 semplifica le procedure per l'installazione di impianti con tecnologie di connessione *wireless WiFi* o *Hiperlan*.

L'articolo 37 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri quantificati in 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 recati dal provvedimento, mediante riduzione lineare delle Pag. 184dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero, nell'ambito delle spese rimodulabili, con eccezione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università; del fondo unico per lo spettacolo; delle risorse destinate alla ricerca, all'istruzione scolastica e al finanziamento del cinque per mille dell'IRPEF; delle risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali.

In conclusione, si sofferma, su alcuni profili di carattere generale.

In particolare, con riferimento alle numerose disposizioni di agevolazioni fiscali previste dal provvedimento, segnala che il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nello stabilire il divieto di aiuti di Stato tali da alterare la concorrenza prevede una procedura di autorizzazione da parte della Commissione europea degli aiuti che, in deroga, possano essere ritenuti compatibili con il mercato interno. Tale procedura autorizzatoria è prevista dal provvedimento unicamente per i crediti di imposta di cui all'articolo 23, mentre per la sola agevolazione di cui all'articolo 24 si fa riferimento alla fruizione della stessa nel rispetto dei limiti de *minimis* vale a dire entro quegli importi ritenuti dalla Commissione europea come di lieve entità e quindi non tali da alterare la concorrenza. Ricorda, tuttavia, che con il regolamento 800/2008/CE sono stati ritenuti compatibili con il mercato interno tutti gli aiuti riconducibili a determinate categorie, tra le quali rientrano anche «gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione».

Inoltre, come già segnalato in premessa, rileva che si pone l'esigenza di un coordinamento tra le disposizioni del testo e le iniziative avviate dal governo su questa materia. In particolare ricordo che dell'articolo 47 del decreto-legge n. 5 del 2012 (decreto-legge «semplificazioni»), che ha istituito la Cabina di regia per l'Agenda digitale italiana, entrata in funzione il 1° marzo 2012, presso il Ministero dello sviluppo economico, con il compito di accelerare il percorso di attuazione dell'Agenda digitale italiana, coordinando gli interventi dei diversi soggetti pubblici diretti a favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali innovativi, potenziare l'offerta di connettività a larga banda, incentivare cittadini e imprese all'utilizzo di servizi digitali e promuovere la crescita di capacità industriali adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi. Ricorda che la Cabina di Regia è articolata in sei gruppi di lavoro che curano i principali *target* dell'Agenda digitale: infrastrutture e sicurezza; *e-Commerce*; alfabetizzazione digitale e competenze digitali; e-Government; ricerca e innovazione e smart cities e communities. Entro il 30 giugno 2012 la Cabina di Regia dovrà produrre la relazione «la strategia italiana per un'Agenda digitale» che si tradurrà concretamente in progetti operativi e in un apposito pacchetto normativo. Su questi temi è poi tornato il DEF 2012 che individua l'agenda digitale come una delle quattro priorità a cui andranno destinati i fondi strutturali recentemente riprogrammati, unitamente allo sblocco della quota di cofinanziamento nazionale del Fondo sviluppo e coesione. Ricorda, infine, che le azioni previste riguardano il completamento del piano nazionale banda larga nel Mezzogiorno, la diffusione della banda larga ultraveloce e la realizzazione di *data center* per la creazione di un sistema di cloud computing propriamente rivolto a scuole, biblioteche digitali, educazione televisiva.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.